



Scuola pubblica e libertà religiosa. Profili comparati e interventi del giudice di Strasburgo

di

Simona Rodriquez*

SOMMARIO: 1. Premesse introduttive. 2. Cenni alla libertà religiosa nella CEDU e nella giurisprudenza della Corte europea. 2.1. Insegnamento religioso e scuole pubbliche: le prime pronunce del giudice di Strasburgo. 2.2. Gli interventi dell'ultimo decennio: da *Folgerø and Others v. Norway* a *Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland*. 2.3. Considerazioni sul ruolo della Corte europea. 3. Un breve sguardo oltreoceano: l'esperienza degli Stati Uniti.

1. Premesse introduttive

Il tema della scuola nei suoi rapporti con la religione è così ampio da essere difficilmente comprimibile entro limiti ben precisi. La scuola, d'altronde, è il luogo ove si formano le coscienze di minori, in quanto tali suscettibili, condizionabili, plasmabili, sollecitate da messaggi che provengono da più parti e che non sempre appaiono coincidenti o conciliabili¹.

È pertanto una questione che ne intreccia molte altre, dalla salvaguardia della libertà di fede al diritto dei genitori alla libertà di educazione dei propri figli, sino all'elemento della doverosa neutralità dell'insegnamento impartito nelle scuole pubbliche. Tra i diritti e i doveri che discendono dal principio fondamentale di libertà religiosa si colloca, infatti, quello dei genitori di poter educare i figli in maniera conforme alle proprie convinzioni e secondo i dettami della confessione cui aderiscono, sia pur garantendo (come si vedrà) il rispetto delle inclinazioni e

*Ricercatrice di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Genova.

¹ Cfr. N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, Lecce, 2012, in part. p. 25.

delle convinzioni dei minori².

La libertà religiosa presuppone una coscienza matura, «che non può essere riconosciuta nei bambini poiché in essi è ancora in via di formazione e necessita di attenzioni in mancanza delle quali tale processo rischierebbe di non giungere a compimento; lasciato a se stesso, infatti, senza alcuna interferenza da parte della famiglia, il fanciullo potrebbe non scoprire mai la dimensione religiosa»³. Conseguenza è che il genitore possa trasmettere la propria fede soltanto ove ne abbia una e limitatamente a quella, ma senza che si realizzi un condizionamento indeterminato. Rimane, infatti, essenziale il profilo della libertà, per cui, sostanzialmente, il diritto-dovere del genitore si traduce nel trasmettere le sue convinzioni lasciando al figlio la possibilità di credervi liberamente, senza costrizioni.

La rilevanza di tutti questi aspetti (così eterogenei, ma tra loro interconnessi) è confermata, tra l'altro, anche da ciò che ha mostrato in passato la storia, attraverso l'introduzione – in taluni ordinamenti giuridici – di vincoli alla libertà religiosa e di norme a limitazione della possibilità per i genitori di educare liberamente i figli⁴.

Un esempio è rintracciabile in quello che era l'art. 49, 3° co., della Costituzione della Repubblica popolare socialista di Albania del 29 dicembre 1976 che rendeva i genitori responsabili del «buon allevamento e dell'educazione comunista dei figli», i quali frequentavano scuole basate «sulla concezione marxista-leninista del

²In dottrina, si è affermato che le decisioni dei genitori circa l'educazione religiosa dei figli non possono che rappresentare un "avviamento", che lasci poi spazio alle autonome scelte di questi: A.C. JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1962, p. 138. Per la dottrina più recente, cfr. tra gli altri F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 2003, pp. 164 ss.; C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, 1999, pp. 173 ss; R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Torino, 1998, pp. 224 ss. Su questo punto, indispensabile il riferimento allo studio di E. CECCHERINI, *Pluralismo religioso e pluralismo legale: un compromesso possibile*, in E. CECCHERINI (a cura di), *Pluralismo religioso e libertà di coscienza*, Milano, 2012, pp. 1 ss.

³ Così M. RICCA, *Articolo 19*, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, p. 437.

⁴ Molto interessante, sul punto, è lo studio di M.L. LO GIACCO, *Educazione religiosa e tutela del minore nella famiglia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2007, pp. 2 ss., in www.statoechiese.it. L'Autrice ricorda anche il caso della Costituzione della Repubblica socialista polacca del 1953 che, dopo aver riconosciuto ai cittadini la libertà di coscienza e confessione (art. 70, 1° co.), sottoponeva l'esercizio di tale libertà all'arbitrio del potere politico, affermando che «l'abuso della libertà di coscienza e di confessione per scopi contrari agli interessi della Repubblica popolare polacca è punito dalla legge» (art. 70, 3° co.).

mondo», ove l'insegnamento si fondeva «con il lavoro produttivo e l'educazione fisica e militare» (art. 33)⁵.

Emblematica è, ancora, la Costituzione della Repubblica popolare democratica di Corea del 5 settembre 1998, che affida l'educazione dei giovani e dei bambini allo Stato (art. 44 e 47), impedendo, di fatto, ai genitori di provvedere in tal senso⁶.

All'opposto, alcune Costituzioni democratiche più recenti, nate dopo la fine dei regimi totalitari, sanciscono espressamente, tra le facoltà che dalla libertà religiosa derivano, quella di educare liberamente i figli nella propria fede religiosa. È il caso della Costituzione polacca del 2 aprile 1997, che all'art. 53, dopo aver sancito la libertà individuale di coscienza e religione (al 1° co.), specifica al 3° comma gli ambiti di esercizio di tale libertà, riconoscendo ai genitori il diritto ad assicurare ai figli l'educazione e l'insegnamento conformemente alle proprie convinzioni religiose⁷.

Altre Costituzioni europee riconoscono esplicitamente ai genitori il diritto di libertà nella scelta dell'indirizzo educativo dei figli, ma lo disciplinano come espressione del diritto all'educazione e non all'interno delle disposizioni a tutela della libertà religiosa. È questo il caso, ad esempio, dell'art. 24, § 1.3. della Costituzione belga del 17 febbraio 1994, che indica tra le caratteristiche dell'educazione pubblica la neutralità, che si manifesta nel rispetto delle convinzioni filosofiche, ideologiche o religiose dei genitori e degli alunni («la communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves»). Ancora, questo è il caso dell'art. 27 della Costituzione

⁵ Il testo della Costituzione albanese del 1976 è reperibile nel sito www.ciml.250x/archive/albania/italian/costituzione_della_rps_d_albania.html. Amplius, M.L. LO GIACCO, *Diritto all'istruzione, pluralismo scolastico e libertà religiosa in Italia e in Albania*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2003, I, p. 765.

⁶ Cfr. ancora M.L. LO GIACCO, *Educazione religiosa e tutela del minore*, cit., pp. 4 ss., per ogni riferimento bibliografico.

⁷ Sul fenomeno religioso in Polonia, con riferimenti anche alla situazione precedente la svolta del 1989, cfr. M. PIETRZAK, *Chiesa e Stato in Polonia*, in S. FERRARI - JR. W.C. DURHAM - E.A. SEWELL (a cura di), *Diritto e religione nell'Europa post-comunista*, Bologna, 2004, pp. 287 ss.

spagnola del 27 dicembre 1978 che, al 3° comma, afferma che «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»⁸.

Da questa breve carrellata su alcune Costituzioni moderne e meno moderne, si evince in modo chiaro come il modello assunto nei rapporti tra Stato e chiese, all'interno della scuola pubblica, sia stato decisamente mutevole, a seconda della storia e delle realtà socio-politiche che hanno caratterizzato ciascun ordinamento.

Inoltre, se è vero, da un lato, che il problema scolastico ha tradizionalmente rappresentato uno dei punti principali dello scontro tra Stato e chiese, dall'altro lato, deve dirsi che con la fine dei totalitarismi e l'estensione della forma democratica di governo, (quantomeno) l'Europa ha visto affievolirsi, fin quasi a scomparire, i grandi conflitti che avevano caratterizzato per quasi due secoli i rapporti tra Stato e confessioni religiose⁹.

Sia pur nell'attenuarsi di queste tensioni, la scuola e, più in generale, l'istruzione di una rigorosa base morale – sia questa di stampo religioso o legata alla mera educazione civica – rimane alla base della crescita intellettuale di quei minori che saranno futuri cittadini.

Alla luce di questa consapevolezza, se si guarda all'Europa, le organizzazioni religiose maggioritarie hanno rivendicato, nel tempo e a più riprese, il loro ruolo di promotori di quella base morale, cercando – più o meno marcatamente – di

⁸ La disposizione è tradotta, nelle versioni in italiano del testo costituzionale in: «I pubblici poteri garantiscono il diritto che spetta ai genitori affinché i propri figli ricevano una formazione religiosa e morale che sia in accordo con le proprie convinzioni».

⁹ Si è stemperata, da un lato, la tendenza delle chiese, «nei Paesi ove era prevalso il totalitarismo di destra, ad esercitare forte influenza confessionale sull'istruzione attraverso la previsione di forme più o meno obbligatorie di insegnamento religioso; dall'altro lato è in sostanza fallita [...] la concezione monopolistica dell'istruzione da parte dello Stato che, soprattutto nei Paesi comunisti, si era concretizzata nel tentativo di diffondere attraverso la scuola l'ideologia ateistica ed erodere la forza sociale e culturale del cristianesimo»: cfr. ancora C. CARDIA, *Il problema della scuola*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2010, pp. 1 ss., in www.statoechiese.it. Il tema è, come noto, complesso e ricco di spunti problematici. Nell'impossibilità di essere esaustivi nei richiami bibliografici, si farà riferimento solo a qualche studio che possa essere utile a fini ricostruttivi. Per esempio, cfr. G. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, Bologna, 1974; C. CARDIA, *Stato e confessioni religiose. Il regime pattizio*, Bologna, 1988. Più di recente, sembra utile il richiamo a A. FERRARI, *La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto*, Roma, 2012.

“inserirsi nelle maglie” della scuola pubblica, ad esempio tramite l’inclusione dell’ora di religione nell’offerta formativa scolastica o tramite la presenza dei simboli religiosi nelle aule o, ancora, attraverso la possibilità di non frequentare le lezioni nei giorni di festività religiose¹⁰.

In questo contesto, si pone l’altra questione relativa alla salvaguardia di diritti altrettanto fondamentali, quale l’elemento della doverosa neutralità dell’insegnamento impartito nelle scuole pubbliche, che non può essere pretesto per promuovere “proselitismo” o “indottrinamento” (riprendendo – come si vedrà – le parole dei giudici di Strasburgo), ma momento di consapevolezza per i minori che apprendono così le diversità del tessuto sociale.

Se si pensa poi che il dibattito sulla scuola è sempre più influenzato dai processi multiculturali che hanno investito l’Europa negli ultimi decenni¹¹, si può facilmente comprendere come i temi cui si è fatto cenno presentino una tale complessità e così molteplici sfaccettature da poter essere difficilmente studiati con intenti esaustivi¹².

¹⁰ Su questi ultimi due profili, tuttavia, non ci si soffermerà in questo lavoro, per evidenti ragioni di ampiezza del tema. Si richiama lo studio di N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., in part. p. 21, secondo il quale la scuola continua a rappresentare un luogo strategico per ogni progetto di politica ecclesiastica, «così che esso seguita a rimanere un riferimento privilegiato per testare il grado di libertà religiosa, di uguaglianza e di distinzione degli ordini in un dato ordinamento, in una parola per verificare l’effettiva realizzazione del principio di laicità».

¹¹ Cfr. E. CECCHERINI, *op. cit.*, p. 1, in part. p. 5 ss. Cfr. anche P. CAVANA, *Libertà religiosa e scuola pubblica. La piccola querelle delle benedizioni pasquali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2017, n. 2, p. 2, in *www.statoechiese.it*: «negli ultimi decenni, segnati da una crescente globalizzazione e da nuovi conflitti armati, il diritto alla libertà religiosa ha riacquisito centralità nelle dinamiche sociali e nelle politiche pubbliche per la sua fondamentale importanza nel buon esito dei processi di integrazione delle popolazioni immigrate e come strumento essenziale, anche attraverso il dialogo interreligioso, di pacificazione e riconciliazione tra popoli e culture».

¹² Sono sul punto interessanti le considerazioni di M. PARISI, *Ateismo, neutralità dell’istruzione pubblica e pluralismo delle opzioni formative*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2011, f. 1, in part. p. 129: «in un’epoca, come quella contemporanea (caratterizzata dai fenomeni della globalizzazione, del multiculturalismo, del relativismo culturale e della crisi economica), i processi di adattamento normativo, necessario per far sì che l’ordinamento giuridico fornisca le risposte più idonee ai bisogni sociali di più diverso segno (anche spiritualmente qualificati), si rivelano ancora più complessi in ragione delle ricorrenti resistenze sociali al cambiamento, della difficoltà di individuazione di un sufficiente livello di soddisfacimento delle esigenze avvertite, del conflitto tra la tutela dei nuovi diritti e la tutela delle identità di più risalente presenza sociale».

Una “lente” attraverso cui poter osservare i fenomeni richiamati può essere la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale ha assunto – nel tempo – il ruolo di attivo “controllore”, quale giudice supremo della laicità degli Stati, nei confronti di tutti i Paesi membri del Consiglio d’Europa e, quindi, anche dell’Unione europea¹³.

I giudici di Strasburgo hanno affrontato il tema della contrapposizione fra il dovere della scuola pubblica di assicurare un’istruzione adeguata, anche di natura religiosa, a tutti gli studenti senza discriminazioni e il diritto degli alunni e dei loro genitori a rivendicare un’educazione scolastica coerente con le proprie convinzioni religiose e filosofiche. Quest’ultimo diritto, in particolare, si esplica non solo sotto il profilo della non costrizione a ricevere nozioni di natura confessionale durante l’orario scolastico, ma anche sotto quello dell’effettiva possibilità di usufruire di alternative valide ed efficaci ad un solo insegnamento di natura confessionale, laddove previsto stabilmente dal sistema educativo statale¹⁴.

Dinanzi al progressivo accentuarsi del carattere multiculturale delle società europee e della (com)presenza di religioni provenienti da tutto il mondo¹⁵, la Corte di Strasburgo ha dovuto far fronte – con non poche difficoltà – alle numerose forme di conflittualità e di incertezze, che richiedono, ad oggi, ancora tempo per essere metabolizzate e risolte¹⁶.

¹³ Sul punto, cfr. M.G. BELGIORNO DE STEFANO, *L’insegnamento della religione sotto il controllo della Corte Europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2008, pp. 1 ss., in www.statoechiese.it. Di recente, si segnala lo studio di E. FOKAS, *Religion and Education in the Shadow of the European Court of Human Rights*, in *Politics and Religion*, 12, 2019, S 1.

¹⁴ Cfr. C.B. CEFFA, *Una, nessuna, centomila. L’ora di religione nella scuola pubblica*, in G. MATUCCI - F. RIGANO (a cura di), *Costituzione e istruzione*, Milano, 2016, pp. 400 ss., in part. p. 403.

¹⁵ In dottrina si è affermato che «le esperienze migratorie che, nell’attuale momento storico, coinvolgono massicciamente i Paesi dell’Europa hanno innanzitutto innescato una trasformazione antropologica degli spazi e delle strutture in cui si svolge quotidianamente la vita di comunità, spazi e strutture in cui la composizione dei diritti e doveri reciproci, in un quadro fatto di differenze culturali, etniche e religiose, si è fatta particolarmente delicata. La scuola è uno degli spazi pubblici in cui queste differenze, ancorché non nuove in assoluto, si rendono oggi più visibili»: A. CARACCIO, *Libertà religiosa e scuola*, in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, 2005, pp. 1 ss., in www.olir.it.

¹⁶ Utile fin da ora può essere il riferimento a R. MAZZOLA (a cura di), *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di libertà religiosa*, Bologna, 2012. Cfr. anche V. TURCHI, *Libertà religiosa e libertà di educazione di fronte alla Corte di Strasburgo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 29, 2012, pp. 1 ss., in www.statoechiese.it; M.

2. Cenni alla libertà religiosa nella CEDU e nella giurisprudenza della Corte europea

L'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo stabilisce, al 1° comma, che «ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti». Il 2° comma prevede che «la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono state stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

Dalla norma vengono fatte comunemente discendere due dimensioni, una interna ed una esterna¹⁷. La prima – dalla valenza “ideale” – attiene al diritto di abbracciare una religione o un credo, di non abbracciarlo, di mutare orientamento, di professare ateismo: essa non può essere soggetta a limitazioni e si traduce in un obbligo di neutralità e di imparzialità dello Stato, che deve astenersi da qualunque interferenza nella sfera della coscienza individuale¹⁸.

La dimensione esterna o “materiale”, contemplata dal 2° comma dell'art. 9 della Convenzione, riguarda, invece, la professione concreta del culto, il diritto di insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti ed è soggetta a possibili limitazioni

PARISI, *L'autonomia dell'istruzione tra intervento pubblico ed iniziativa privata. Tendenze ed esiti delle recenti dinamiche legislative e giurisprudenziali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2008, p. 830 ss.

¹⁷ Su questo punto, B. MARCHETTI, *Libertà religiosa e CEDU. Report annuale – 2011 – Italia*, in *Ius Publicum*, 2011, pp. 1 ss., in part. p. 5.

¹⁸ In tema, a margine della sentenza della Corte europea *Kosteski v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia* del 13 aprile 2006, che ha affrontato tale profilo, cfr. lo studio di S. ANGELETTI, *Kosteski v. FYRM: spunti di riflessione sulla religiosità individuale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, in *Stato Chiese e pluralismo confessionale*, 2010, pp. 1 ss., in www.statoechiese.it.

dettate dal legislatore¹⁹. È la legge, e non il potere esecutivo, a poter prevedere possibili condizionamenti dei diritti contemplati dal 2° comma ed è la Convenzione a stabilire i fini per cui tali limitazioni sono ammesse²⁰. Ogni restrizione, inoltre, deve risultare necessaria e proporzionata secondo un'idea di società democratica e pluralista che la Corte di Strasburgo, nella sua giurisprudenza, va costruendo in via autonoma, talvolta anche assottigliando il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati contraenti.

La protezione dei diritti religiosi viene accordata dalla giurisprudenza del giudice europeo non solo al singolo individuo ma anche ai gruppi, ai quali la Corte riconosce il fondamentale compito di "vettori" per la realizzazione della libertà religiosa individuale («dimensione "organizzata" della libertà di religione»²¹). Lo Stato, in questo senso, deve assicurare, in virtù del principio di neutralità e del pluralismo religioso, pari trattamento giuridico alle confessioni di minoranza²², astenersi da intromissioni nella vita delle confessioni religiose e nella relativa organizzazione interna, non interferire sulle scelte operate al loro interno in ordine alla scelta dei ministri di culto²³.

Ciò non vuole significare che gli Stati non dispongano di un margine di apprezzamento relativo alla disciplina, anche pattizia, dei rapporti con le confessioni religiose e in generale del fenomeno religioso, ma tale regolamentazione deve risultare compatibile con il principio di neutralità e di pluralismo religioso e culturale, riservandosi la Corte il potere di effettuare un controllo di proporzionalità sulle limitazioni imposte dallo Stato²⁴.

¹⁹ Cfr. J. PASQUALI CERIOLI, *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2011, pp. 1 ss., in www.statoechiese.it.

²⁰ Su questo profilo, cfr., seppur non recente, A. MORONE, *Il principio di legalità e la nozione di «prevedibilità della legge» nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. it.*, 2005, p. 2.

²¹ Su questo punto J. PASQUALI CERIOLI, *op. cit.*, in part. p. 12.

²² Corte eur. dir. uomo, *Testimoni di Geova di Mosca c. Russia*, 10 giugno 2010; Corte eur. dir. uomo, *Testimoni di Geova e altri c. Austria*, 31 luglio 2007, in www.echr.coe.int.

²³ Corte eur. dir. uomo, *Serif. v. Greece*, 14 dicembre 1999; Corte eur. dir. uomo, *Hasan and Chaush v. Bulgaria*, 26 ottobre 2000, reperibili per esteso in www.hudoc.echr.coe.int.

²⁴ Emblematiche appaiono quelle decisioni del giudice di Strasburgo in materia di velo islamico, in cui la Corte continua ad accordare prevalenza alla scelta francese di sanzionare, in nome del principio di laicità, la pratica di indossare il velo all'interno delle istituzioni scolastiche. Si veda, ad esempio, Corte eur. dir. uomo, *Dogru v. France*, 4 dicembre 2008, reperibile in

La Corte procede così a ridefinire, di volta in volta, lo spazio di autonomia lasciato agli Stati, preservando lo spazio minimo di tutela dei diritti riconosciuti dall'art. 9 della Convenzione di fronte alle possibili compressioni degli Stati: questi ultimi possono prevedere un livello di protezione superiore a quello stabilito dalla Convenzione e dalla Corte, ma non possono abbassare "l'asticella della tutela" attraverso limitazioni irrispettose dei principi di laicità e pluralismo²⁵.

2.1. Insegnamento religioso e scuole pubbliche: le prime pronunce del giudice di Strasburgo

La questione relativa all'inclusione dell'ora di religione nell'offerta formativa scolastica svela un quadro estremamente eterogeneo a cui non corrisponde una – sia pur minima – cornice unitaria.

Nessun seguito hanno avuto le raccomandazioni del Consiglio d'Europa che caldeggiavano un'impostazione non confessionale degli insegnamenti²⁶ e assoluta prevalenza è stata data, sino ad ora, alla massima salvaguardia dell'autonomia statale nella definizione dei programmi scolastici, compresi quelli riguardanti l'istruzione religiosa, ritenuta irrinunciabile perché maggiormente caratterizzante l'identità nazionale²⁷.

Diverse sono state le classificazioni elaborate dalla dottrina, volte a fornire una lettura organica del panorama europeo, ma lontane dal riuscire ad esaurirne la complessità²⁸.

www.hudoc.echr.coe.int.; Corte eur. dir. uomo, *Kervanci c. France*, 4 dicembre 2008, reperibile in lingua francese in www.hudoc.echr.coe.int.

²⁵ Così, ancora, B. MARCHETTI, *op. cit.*, in part. p. 5-6.

²⁶ In particolare cfr. la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1804 del 29 giugno 2007, punto 17: «The Assembly recommends that the Committee of Ministers: [...] 17.2.1. permit open debate on matters relating to religion and beliefs and do not privilege a particular religion in this respect, which would be incompatible with Articles 10 and 14 of the Convention».

²⁷ Cfr. su questo punto N. FIORITA, *Scuola pubblica e religioni*, cit., p. 36.

²⁸ Sulle diverse categorizzazioni, cfr., tra gli altri, L. PÉPIN, *Teaching about Religions in European School System: Policy Issues and Trends*, London 2009, p. 18 ss., il quale prova a dar conto delle innumerevoli diversità di approccio tra gli ordinamenti: «[...] teaching about religions has multiple facets. It can be confessional or non-confessional, obligatory or optional, with or without alternative subjects. It can be teaching of religious facts integrated into existing subjects. It can be the responsibility of different confessions or of the state, or managed through

In questa varietà di soluzioni – che vanno da ordinamenti in cui non v'è nessun tipo di istruzione religiosa nelle scuole ad ordinamenti con un'istruzione religiosa di tipo confessionale, sino a paesi con istruzione religiosa non confessionale²⁹ – è intervenuta la Corte di Strasburgo sin dagli anni Settanta, in particolare nel caso *Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark* del 7 dicembre 1976³⁰.

Invero, le questioni relative al diritto dei genitori di educare i figli in conformità alle proprie convinzioni religiose e al possibile contrasto con il principio della neutralità dell'insegnamento si complicano ulteriormente quando hanno ad oggetto – come nel caso citato – non tanto l'obbligatorietà di un insegnamento di religione ma di un insegnamento spiritualmente ed eticamente "sensibile" (in particolare, si trattava di "educazione sessuale integrata"³¹).

Si trattava, com'è evidente, di una materia connotata da forti implicazioni etiche e facilmente atta ad interferire con le convinzioni religiose o, più in generale, morali dei genitori, i quali contestavano che la legge danese di riforma scolastica non prevedesse l'esonero di tale insegnamento per contrastanti motivazioni religiose e/o morali dei genitori.

La Corte (con *dissenting opinion* del giudice Verdross che riteneva invece non

cooperation between church and state». Cfr. altresì A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell'Unione europea*, Milano, 2012, p. 124 ss.

²⁹ Si veda, per questa classificazione, J.P. WILLAIME, *Different Models for Religious Education in Europe*, in R. JACKSON – S. MIEDEMA – W. WEISSE – J.P. WILLAIME (eds.), *Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and Debates*, Waxmann, Munster 2007, p. 57 ss.

³⁰ Corte eur. dir. uomo, *Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark*, 7 dicembre 1976. Il testo della sentenza è reperibile per esteso nel portale web della Corte europea dei diritti dell'uomo: www.hudoc.echr.coe.int. Ancora prima del caso richiamato, si ricorda il ricorso *Karnell and Hardt v. Sweeden*, ric. n. 4733/71, rapporto 28 maggio 1973, in *Yearbook of the European Convention on Human Rights*, 14, pp. 664. La vicenda riguardava due genitori appartenenti alla Chiesa evangelico-luterana di Svezia, i quali avevano avanzato la richiesta di provvedere direttamente all'educazione religiosa dei propri figli, in sostituzione delle lezioni di religione che si svolgevano nella scuola pubblica. Le autorità governative svedesi avevano negato tale possibilità, sostenendo che le lezioni non discriminassero fra nessuna confessione cristiana. La Commissione aveva dichiarato ammissibile la domanda, ma il procedimento non giunse poi a conclusione, perché il Governo nel frattempo concesse l'esonero. Sul caso, V. TURCHI, *op. cit.*, in part. p. 33.

³¹ Impartita, cioè, non quale insegnamento autonomo, ma all'interno di altre materie scolastiche.

rispettate le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori³²) non accolse il ricorso, facendo riferimento all'ampio margine di apprezzamento che deve essere riconosciuto agli Stati contraenti nella determinazione dei piani di studio: la materia poteva prestarsi ad interferire nelle convinzioni dei genitori, ma secondo la Corte, punto essenziale era che gli argomenti fossero trattati in modo oggettivo, critico e pluralista. «The State, in fulfilling the functions assumed by it in regard to education and teaching» - affermava la Corte - «must take care that information or knowledge included in the curriculum is conveyed in an objective, critical and pluralistic manner» (par. 53 della motivazione). Proseguiva la Corte: «The State is forbidden to pursue an aim of indoctrination that might be considered as not respecting parents' religious and philosophical convictions. That is the limit that must not be exceeded» (par. 53 della motivazione).

Secondo i giudici, la legislazione danese perseguiva un legittimo scopo di interesse pubblico, consistente nella imparziale trasmissione delle conoscenze. Il limite che non doveva essere travalicato consisteva nel cosiddetto "indottrinamento" (*indoctrination*) nell'esercizio delle funzioni che lo Stato assume nel campo educativo.

A partire dalla sentenza *Kjeldsen* viene a consolidarsi una sorta di interpretazione restrittiva circa i limiti cui deve ritenersi soggetta l'azione statale in riferimento alle convinzioni dei genitori. Non viene, dunque, richiesto un integrale rispetto delle stesse o conformazione alle medesime, bensì solo il limite di non perseguire finalità di "indottrinamento" nell'esercizio delle funzioni che lo Stato assume nel campo educativo e la necessità di adottare un metodo oggettivo, critico e pluralista.

Una conferma dell'applicazione dei principi e dei criteri desumibili dalla sentenza *Kjeldsen* alla materia degli insegnamenti religiosi si è avuta nella decisione della Commissione del 3 dicembre 1986, di irricevibilità del ricorso *Angelini v.*

³² «The Danish Act on State schools does not in any way exempt the children of parents having religious convictions at variance that those of the legislature from attending the whole range of classes on sex education. The conclusion must therefore be that the Danish Act [...] is not in harmony with the second sentence of Article 2 of Protocol No. 1».

*Sweden*³³. Il caso riguardava una madre di convinzioni atee che richiedeva per la figlia l'esonero dalle lezioni di "istruzione religiosa". La Commissione condivise le ragioni del Governo svedese, contrarie alla concessione dell'esonero, argomentando che l'insegnamento non costituiva in alcun modo una forma di "indottrinamento" religioso degli studenti, ma era impartito in modo neutrale, obiettivo e pluralista. Si trattava di insegnamento *sulla* religione e non di insegnamento *di* una determinata religione. Il suo fine era quello di fornire agli studenti un insieme di conoscenze, ritenuto essenziale per la loro formazione culturale.

Circa dieci dopo, con le sentenze gemelle *Efstratiou v. Greece* e *Valsamis v. Greece*, la Corte di Strasburgo si è occupata di un problema simile, seppur attinente non tanto all'obbligatorietà di un insegnamento (religioso o eticamente "sensibile"), bensì alla partecipazione obbligatoria, da parte degli alunni, ad un'attività organizzata dalla scuola³⁴.

Si trattava, in particolare, di ricorsi proposti da genitori di studenti greci di scuole secondarie, che, per motivi religiosi (erano testimoni di Geova), si erano rifiutati di partecipare ai cortei organizzati dalla scuola, in occasione della festività nazionale in memoria dello scoppio della guerra, nel 1940, tra la Grecia e l'Italia. Il loro rifiuto era stato motivato specificando che le proprie convinzioni religiose impedivano loro di partecipare ad una celebrazione civile in cui si commemorava una guerra e alla quale prendessero parte autorità militari ed ecclesiastiche («According to them, pacifism is a fundamental tenet of their religion and forbids any conduct or practice associated with war or violence, even indirectly»³⁵). La scuola non accolse le istanze degli alunni e reagì – in applicazione di una circolare

³³ Ricorso n. 10491/83.

³⁴ Corte eur. dir. uomo, *Valsamis v. Greece*, 18 dicembre 1996; Corte eur. dir. uomo, *Efstratiou v. Greece*, 18 dicembre 1996. Entrambi i testi delle sentenze sono reperibili in *www.hudoc.echr.coe.int*. Sulle fattispecie, cfr. J. MARTINEZ-TORRON, *La (non) protezione dell'identità religiosa dell'individuo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in R. MAZZOLA (a cura di), *op. cit.*, p. 55, in part. pp. 69 ss. In realtà, nel quadro del rapporto tra confessionismo statale e confessioni di minoranza e liceità del proselitismo, un'ampia casistica è offerta dalle sentenze della Corte nei riguardi della Grecia. Numerose sono state le condanne per tale Stato, in gran parte a favore degli appartenenti alla Congregazione dei Testimoni di Geova: per un richiamo completo alle sentenze, cfr. lo studio di M.G. BELGIORNO DE STEFANO, *op. cit.*, in part. pp. 7 ss.

³⁵ Cfr. Corte eur. dir. uomo, *Valsamis v. Greece*, cit., in part. par. 6 della motivazione.

ministeriale – con un giorno di sospensione dalle attività scolastiche, a causa della mancata partecipazione al corteo.

In tale occasione, i giudici di Strasburgo sostennero la posizione del Governo greco, sostanzialmente sulla base di due elementi: *in primis*, la mite punizione inflitta agli studenti, tale da non potersi considerare una coercizione del diritto all'istruzione e, in secondo luogo, il rilievo per cui né lo scopo, né l'organizzazione del corteo potevano reputarsi in qualche modo offensive delle convinzioni religiose dei ricorrenti. Anzi, secondo il Governo greco, «the National Day commemorated Greece's attachment to the values of democracy, liberty and human rights which had provided the foundation for the post-war legal order. It was not an expression of bellicose feelings, nor did it glorify military conflict»³⁶ e secondo la Corte, «such commemorations of national events serve, in their way, both pacifist objectives and the public interest» (par. 33 della motivazione di *Valsamis v. Greece*). Richiamando la motivazione data in *Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark*, la Corte sostenne che «the obligation on the pupil does not deprive her parents of their right "to enlighten and advise their children, to exercise with regard to their children natural parental functions as educators, or to guide their children on a path in line with the parents' own religious or philosophical convictions"» (par. 31 del caso *Valsamis v. Greece*).

2.2. Gli interventi dell'ultimo decennio: da *Folgerø and Others v. Norway* a *Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland*

Più di recente, la Corte si è richiamata ai medesimi principi e medesime argomentazioni della sua giurisprudenza precedente nel noto caso *Folgerø and Others v. Norway*³⁷.

La fattispecie ha tratto origine, già nel febbraio del 2002, dalle obiezioni sollevate da un gruppo di genitori aderenti all'Associazione Umanista di Norvegia,

³⁶ Cfr. ancora Corte eur. dir. uomo, *Valsamis v. Greece*, cit., in part. par. 23 della motivazione.

³⁷ Corte eur. dir. uomo, *Folgerø and Others v. Norway*, 29 giugno 2007, in *www.hudoc.echr.coe.int*. Sul caso, tra i tanti, M. PARISI, *Insegnamento religioso, neutralità dell'istruzione pubblica ed educazione della cittadinanza democratica: il caso Folgerø contro Norvegia*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, n. 3/2009, p. 729-748; V. TURCHI, *op.cit.*, pp. 36 ss.

rispetto alla compatibilità, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, della legislazione nazionale norvegese e, in particolare, dell'operatività del sistema di esonero dalla frequenza obbligatoria di un insegnamento ideologicamente caratterizzato.

Si trattava, in particolare, del corso denominato "Cristianesimo, religione, filosofia" (conosciuto con l'acronimo "KRL"), previsto come obbligatorio nelle scuole di primo e secondo grado dagli artt. 1 e 2 della legge n. 24 del 13 giugno 1969, come modificata dalla legge n. 83 del 19 giugno 1997, poi inclusa nelle sezioni 2-4 e 1-2 dell'*Education Act* del 1998, entrato in vigore il 1 agosto 1998.

Il problema che, nello specifico, preoccupava le famiglie ricorrenti, consisteva nel fatto che la legge di riforma del 1998 non prevedesse meccanismi efficaci per consentire agli alunni di non partecipare a quel corso: mentre in precedenza, infatti, era riconosciuta la facoltà di richiedere l'esonero totale, il nuovo sistema ammetteva soltanto dispense parziali. I ricorrenti lamentavano, in particolare, l'incompatibilità di dette disposizioni con gli articoli 8, 9 e 14 della Convenzione europea e, altresì, dell'articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1.

A seguito di un giudizio – favorevole per le famiglie – svolto dinanzi al Comitato dei diritti dell'Uomo, organo delle Nazioni Unite, nel giugno 2005, il Parlamento norvegese, su iniziativa del Governo, aveva proceduto ad una modifica della legge del 1998, al fine di rendere maggiormente flessibile il sistema delle dispense, suddivise sulla base delle varie partizioni del corso di KRL. La riforma, però, non aveva posto rimedio alle doglianze dei ricorrenti, poiché si era conservato un modello di dispensa soltanto parziale, benché si fosse consentito lo svolgimento di attività di formazione alla filosofia e non meramente divulgative di precetti religiosi e si fosse superato l'impianto catechetico.

La Corte europea, uniformandosi alla sua precedente giurisprudenza e, in particolare al caso *Kjeldsen* più volte richiamato, sottolineava la necessità di configurare un'istruzione pubblica in generale ispirata a criteri di neutralità e obbiettività, ritenuti assenti nell'impostazione del sistema scolastico norvegese. I giudici osservavano come si fosse riservata, per quanto riguarda l'organizzazione

del sistema scolastico, una posizione più favorevole per l'insegnamento della religione luterana, limitando notevolmente la conoscenza delle altre confessioni. Constatavano, infatti, che dall'esame dei programmi scolastici emergesse, già a prima vista, che gran parte delle lezioni fosse dedicata al cristianesimo e che il corso di KRL potesse considerarsi come un "indottrinamento", che impediva, di fatto, il perseguimento dell'obiettivo di promozione della comprensione, del rispetto e del dialogo tra individui di convinzioni e credenze differenti³⁸.

Stante le doglianze dei genitori, concentrate, in particolare, sul meccanismo della dispensa parziale, la Corte si era occupata di valutare la congruità di tale strumento. Rilevava che questo, anziché risolvere i problemi evidenziati, in realtà generasse notevoli difficoltà, soprattutto perché i genitori avrebbero dovuto ottenere con anticipo tutte le informazioni relative alle lezioni, al fine di individuare i moduli incompatibili con le proprie convinzioni e poter, dunque, richiedere la dispensa. Tutto ciò veniva giudicato dalla Corte lesivo dell'art. 2 del Protocollo n. 1 della Convenzione, come interpretato alla luce degli articoli 8 e 9 della Cedu (par. 97 e 100 della motivazione).

In definitiva, secondo la Corte il sistema della dispensa parziale doveva reputarsi inadatto alla tutela della libertà di pensiero, di religione e di esercizio della funzione genitoriale, che avrebbero potuto essere garantite soltanto mediante il riconoscimento della possibilità di un esonero totale e incondizionato.

Deve sottolinearsi che la sentenza *Folgerø* rappresenta la conclusione di un caso che può dirsi "sofferto", cui la Grande Camera è pervenuta con il voto di soli nove giudici contro otto³⁹. Nell'opinione dissenziente comune, non si conviene circa

³⁸ Cfr. par. 84, in cui la Corte ribadisce come, alla luce dell'art. 2 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea, lo Stato contraente «in fulfilling the functions assumed by it in regard to education and teaching, must take care that information or knowledge included in the curriculum is conveyed in an objective, critical and pluralistic manner. The State is forbidden to pursue an aim of indoctrination that might be considered as not respecting parents' religious and philosophical convictions. That is the limit that must not be exceeded».

³⁹ Cfr. la *Joint Dissenting Opinion of Judges Wildhaber, Lorenzen, Birsan, Kovler, Steiner, Borrego Borrego, Hajiyev and Jebens*.

il carattere di “indottrinamento” che avrebbe caratterizzato il corso⁴⁰. Parimenti, il sistema della “dispensa parziale” non pareva a questi giudici “irragionevole” ed “arbitrario” («we do not find that the arrangement for a partial exemption entailed an excessive or unreasonable burden for parents who wished to make a request for an exemption, transgressing the margin of appreciation of the respondent State under Article 2 of Protocol No. 1, as interpreted in the light of Articles 8 and 9 of the Convention»).

La decisione ha dunque messo in evidenza una profonda spaccatura nello stesso collegio giudicante, ove ben otto giudici dissenzienti si sono dichiarati a favore delle politiche confessionali dello Stato norvegese, oltre che della legittimità, rispetto alle norme della Convenzione, dell’esonero parziale degli studenti dal corso di religione “KRL”.

La sentenza *Folgerø* offre altri spunti di riflessione⁴¹.

La condanna della Norvegia (sia pur a maggioranza di soli nove giudici contro otto), per la non idoneità del sistema scolastico e l’insoddisfacente sistema di esenzione, rappresenta un segnale dell’intenzione – da parte della Corte – di difendere il carattere laico della scuola pubblica.

La possibilità di richiedere ed ottenere l’esonero, anche assoluto, da corsi ideologicamente connotati, come, nel caso specifico, quello di KRL, viene considerato dalla Corte l’unico strumento che può renderli compatibili con l’assetto laico, democratico e pluralista delle istituzioni educative pubbliche, mantenendo la tendenziale neutralità della formazione assicurata dallo Stato.

A distanza di soli pochi mesi dal caso *Folgerø*, la Corte europea ha avuto occasione di ribadire i principi *ivi* affermati, nell’altrettanto noto caso *Hasan e Eylem Zengin c. Turchia*, deciso il 9 ottobre 2007⁴².

⁴⁰ «It is important to note that Christianity is not only the state religion of Norway, but also forms an important part of Norwegian history. In our opinion, the KRL subject clearly fell within the limits of the competence of the Contracting States under Article 2 of Protocol No. 1».

⁴¹ Si veda, in particolare, su questo punto A. CARACCIO, A. GIANFREDA, *Libertà di coscienza e diritto di dispensa dall’insegnamento religioso nel sistema scolastico norvegese: il caso Folgerø ed altri c. Norvegia*, in R. MAZZOLA (a cura di), *op. cit.*, p. 147-177. Cfr. anche M.G. BELGIORNO DE STEFANO, *op. cit.*, in part. pp. 13 ss.

⁴² Corte eur. dir. uomo, *Hasan and Eylem Zengin v. Turkey*, 9 ottobre 2007, in *www.echr.coe.int*. In

La vicenda trae origine dal rifiuto di Hasan Zengin – di religione alevista (una sorta di “diramazione” dell’Islam sciita) – di far frequentare alla figlia Eylem il corso obbligatorio di “cultura religiosa ed etica”, avente ad oggetto, sostanzialmente, gli insegnamenti dell’Islam sunnita. Pur essendo previsto l’istituto dell’esonero, esso era riservato solo agli appartenenti alla religione cristiana o ebraica. Le autorità amministrative e giudiziarie respingevano le sue richieste di esonero, a cui seguì il ricorso alla Corte europea, per violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 1 e dell’art. 9 della Convenzione, oltre al rilievo della contraddittorietà di quell’insegnamento con il principio di laicità dello Stato, sancito espressamente dalla Costituzione turca del 1982.

La Corte di Strasburgo si preoccupa, in primo luogo, di verificare se, effettivamente, i contenuti del corso rispondessero ai parametri da essa indicati già nella sentenza *Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen* del 1976 e rileva, in realtà, un notevole scarto tra i condivisibili obiettivi dichiarati, ossia la promozione della pace, della tolleranza, la conoscenza oggettiva della storia e dei principi delle varie confessioni, e i programmi concretamente adottati. Riscontra, infatti, la previsione di contenuti pressoché interamente orientati all’Islam sunnita e la mancanza di riferimenti adeguati alle altre religioni (tra cui l’alevismo), così da perseguire proprio quell’indottrinamento che la Corte ha posto, nel corso degli anni e dei suoi interventi, come limite invalicabile.

I giudici, pertanto, con decisione unanime, riscontrano una violazione dell’articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1, ritenendo, invece, assorbita la questione relativa alla compatibilità con l’articolo 9.

Tale impostazione è stata ribadita e confermata anche in tempi più recenti, in occasione di una controversia che ha coinvolto nuovamente la Turchia: si tratta del caso *Mansur Yalçın v. Turkey*, deciso nel settembre 2014⁴³.

La vicenda è analoga rispetto a quella alla base del caso *Hasan e Eylem Zengin*,

generale, utile il riferimento a A. PARRILLI, *L’istruzione religiosa in Turchia: gli Aleviti e la Corte europea dei diritti umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 33/2016, pp. 11 ss., sito web www.statoe.chiese.it.

⁴³ Corte eur. dir. uomo, *Mansur Yalçın and others v. Turkey*, 16 settembre 2014, in www.echr.coe.int.

poiché concerne sempre la reazione di soggetti aderenti all'alevismo e le lagnanze di questi in riferimento al corso obbligatorio di "cultura religiosa ed etica", avente ad oggetto sostanzialmente – come già precisato – gli insegnamenti dell'Islam sunnita.

In questa decisione la Corte comincia la sua riflessione, ribadendo quanto già precisato nel corso della pluriennale giurisprudenza in materia, ossia che la previsione di un insegnamento che fornisca informazioni relative alla religione non sia di per sé contraria alla Convenzione, ma è necessario valutare attentamente se gli alunni vengano, in qualche modo, obbligati a prendere parte ad un determinato culto o siano esposti a forme di indottrinamento.

I giudici, nel prendere in considerazione il regime di esenzione che, nel sistema turco, viene disposto soltanto in riferimento agli appartenenti alla religione cristiana ed ebraica, mostra di prendere atto delle modifiche apportate alla disciplina a seguito ed in conseguenza della sua pronuncia nel caso *Hasan e Eylem Zengin v. Turkey*, ma osserva che, sebbene introdotte principalmente per garantire la trasmissione di conoscenze relative alle diverse fedi presenti in Turchia, non avessero apportato un'effettiva revisione dell'assetto essenziale del corso.

La Corte osserva che il maggiore aspetto di contesa sta nel fatto che la parte centrale del corso sia costituito dallo studio e la divulgazione dei principi dell'Islam, come interpretato e praticato dalla maggior parte della popolazione. Tenendo conto delle peculiarità della fede alevita rispetto all'Islam sunnita, la Corte giudica legittima la richiesta delle famiglie, ricordando che, dall'articolo 2 del Protocollo n. 1, si desume il dovere degli Stati di assicurare che l'istruzione religiosa nelle scuole venga impartita con modalità tali da non creare conflitti con le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori.

Un aspetto cruciale è il sistema dell'esenzione dai corsi ideologicamente caratterizzati. Considerando che quasi tutti gli Stati membri dell'Unione Europea prevedono la possibilità di non frequentare le lezioni di simili corsi, il sistema turco viene ritenuto dalla Corte effettivamente suscettibile di sollevare contrasti con le convinzioni religiose e filosofiche delle famiglie. Ancora una volta, viene dichiarata

l'incompatibilità della normativa statale turca con l'articolo 2 del Protocollo addizionale n. 1.

Di particolare interesse è, infine, il caso *Grzelak v. Poland*, deciso dalla Quarta Sezione il 15 giugno 2010⁴⁴.

Rispetto alle altre decisioni richiamate, questa se ne differenzia poiché viene preso in considerazione l'aspetto "negativo" della libertà di religione e di coscienza, ossia la facoltà di non professare alcuna religione, per convinzioni atee o agnostiche.

La vicenda vede protagonisti due genitori, dichiaratisi agnostici, e il loro figlio, tutti e tre ricorrenti. Necessario è, innanzitutto, premettere che, in Polonia, i programmi delle scuole pubbliche statali prevedono l'insegnamento della religione cattolica e, in alcuni luoghi, di quella ortodossa o luterana, quali corsi opzionali, per la frequenza dei quali si concede ai genitori la piena libertà di scelta⁴⁵.

Nella fattispecie, il problema era sorto poiché i coniugi *Grzelak* avevano deciso di non far frequentare al figlio il corso di religione, richiedendo la possibilità, per questi, di seguire delle lezioni alternative di etica. Le disposizioni vigenti (*l'Education Act* del 1991 e l'Ordinanza del Ministero dell'Educazione del 14 aprile 1992) prevedevano questa opportunità soltanto nel caso in cui vi fossero stati almeno tre alunni, anche appartenenti a classi diverse; circostanza, questa, non verificatasi in quell'occasione. Di qui la permanenza dell'alunno nei locali scolastici senza alcuna attività didattica svolta in suo favore, durante la lezione di religione.

Questa situazione, ad avviso dei ricorrenti, violava l'art. 2, Protocollo n. 1, nonché l'art. 9 della Convenzione, in combinato disposto con l'art. 14, in quanto la mancanza di annotazioni, nello spazio riservato al corso di religione o di etica nei documenti scolastici di valutazione degli alunni, poteva costituire una rivelazione indiretta delle loro convinzioni e, pertanto, motivo di discriminazione. Il sistema polacco, infatti, per garantire la riservatezza, non prevede che venga indicata la scelta dello studente a proposito del corso di religione o di quello di etica e, nemmeno, distingue la valutazione dell'uno o dell'altro, in modo che non sia

⁴⁴ Corte eur. dir. uomo, *Grzelak v. Poland*, 15 giugno 2010, in www.echr.coe.int.

⁴⁵ Sulla sentenza, cfr. ancora V. TURCHI, *op. cit.*, in part. p. 42.

possibile desumere la decisione compiuta dall'alunno (e dalla sua famiglia) rispetto a tale opzione. In un caso come quello in oggetto, tuttavia, nel quale si era verificata la situazione per cui tutti gli alunni della scuola frequentavano il corso di religione, la mancanza della valutazione non poteva che significare contrarietà a tale insegnamento, stante l'impossibilità di attivare quello di etica, visto il mancato raggiungimento del numero minimo di studenti interessati⁴⁶.

La Corte, nelle sue valutazioni (par. 85), in primo luogo ricorda che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, sancita dall'articolo 9 della Cedu, costituisce uno degli elementi fondanti di una società democratica e un bene prezioso non soltanto per i credenti, ma anche per gli atei, gli agnostici, gli scettici. In un contesto pluralistico, in cui si trovano a convivere diverse fedi, allo Stato è attribuito un essenziale ruolo di «neutral and [...] impartial organiser of the exercise of various religions, faith and beliefs, and [...] this role is conducive to public order, religious harmony and tolerance». La libertà religiosa – prosegue la Corte – ricomprende anche un aspetto negativo, ossia il diritto degli individui a non essere obbligati a rivelare le proprie credenze religiose, né ad essere posti in condizioni tali da trovarsi costretti a palesarle (par. 87).

Date queste premesse, i giudici non accolgono il primo motivo, osservando che il sistema polacco, per quanto basato sulla confessionalità dell'insegnamento di religione, non ledeva il dettato dell'art. 2, Protocollo n. 1, in virtù dell'opzionalità e specificando che tale specifica scelta rientrava nel ragionevole margine di apprezzamento di ciascuno Stato contraente. «The Court notes that it remains, in principle, within the national margin of appreciation left to the States under Article 2 of Protocol No. 1 to decide whether to provide religious instruction in public schools and, if so, what particular system of instruction should be adopted. The only limit which must not be exceeded in this area is the prohibition of indoctrination» (par. 104).

La Corte accoglie invece il secondo motivo di ricorso, ritenendo che, nel concreto contesto sociale ed educativo polacco, caratterizzato dalla larga adesione

⁴⁶Cfr. ancora, sul punto, V. TURCHI, *op. cit.*, p. 43.

al corso di religione, la mancanza di valutazione finiva per rivelare il fatto che l'alunno e i suoi genitori non volevano frequentare il corso di religione, essendo assente, nella struttura scolastica, l'insegnamento alternativo di etica, per mancanza del numero minimo di tre studenti. I giudici ravvisano, pertanto, seppur non all'unanimità⁴⁷, una violazione del combinato disposto degli artt. 9 e 14 della Convenzione.

Ancora più di recente, una fattispecie simile a quella decisa dalle sentenze gemelle *Efstratiou v. Greece* e *Valsamis v. Greece*⁴⁸, sempre inerente alla partecipazione obbligatoria, da parte degli alunni, ad un'attività organizzata dalla scuola, è stata decisa dalla Corte di Strasburgo nel caso *Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland* del 10 gennaio 2017⁴⁹.

Richiamandosi all'art. 9 della Convenzione, i ricorrenti, di confessione musulmana, sostenevano che l'obbligo imposto loro di mandare le figlie ai corsi di nuoto misti fosse contrario alle loro convinzioni religiose. In particolare, ritenevano che «although the Koran laid down the precept that the female body was to be covered only from puberty, their faith instructed them to prepare their daughters for the precepts that would be applied to them from puberty onwards» (punto 42 della motivazione).

Secondo la Corte, invece, le autorità svizzere non avevano oltrepassato il margine discrezionale loro riconosciuto nel caso di specie, antepoendo l'obbligo scolastico nella sua integrità e la completa integrazione degli alunni all'interesse privato dei ricorrenti di voler esentare, per motivi religiosi, le proprie figlie dai corsi di nuoto misti (punto 92 della motivazione). In particolare, la Corte di Strasburgo condivide le argomentazioni del Governo secondo il quale «the

⁴⁷ Cfr. la *dissenting opinion* del giudice Björgvinsson, il quale notava come dalla mancanza di valutazione non potesse derivare una rivelazione certa dei motivi che ne erano alla base e, soprattutto, come dalla fattispecie non risultasse affatto che i ricorrenti temessero di far conoscere le proprie convinzioni agnostiche: «on the contrary, the parents have visibly pressed hard to have their rights as non-believers asserted» (par. ii).

⁴⁸ Si tratta delle già richiamate Corte eur. dir. uomo, *Valsamis v. Greece*, 18 dicembre 1996; Corte eur. dir. uomo, *Efstratiou v. Greece*, 18 dicembre 1996, entrambi in *www.echr.coe.int*.

⁴⁹ Corte eur. dir. uomo, *Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland*, 10 gennaio 2017, in *www.echr.coe.int*.

contested measure was aimed at the integration of foreign children from different cultures and religions, as well as [at the protection ...] foreign pupils from any form of social exclusion» (punto 66 della motivazione).

«While the States must ensure that information or knowledge included in the curriculum is conveyed in an objective, critical and plurastic manner, and must refrain from pursuing any aim of indoctrination» prosegue la Corte «they are nonetheless free to devise their school curricula according to their needs and traditions». Pertanto, se è vero che i genitori sono responsabili, in via prioritaria, dell'educazione dei figli, è altrettanto vero che essi non possono, in virtù della Convenzione europea, richiedere che lo Stato «provide a particular form of teaching or to organise lessons in a particular manner» (punto 95 della motivazione).

Nel valutare positivamente l'iniziativa delle autorità svizzere che avevano previsto dei cosiddetti «flexible arrangements», quale la possibilità di indossare un burkini durante le lezioni o di accedere agli spogliatoi unicamente femminili, i giudici si soffermano a considerare l'attività sportiva in questione utile non tanto per imparare a nuotare o fare esercizio fisico, quanto per consentire di «learning together and taking part in that activity collectively» (punto 100 della motivazione).

Viene, infine, sottolineato il ruolo cruciale della scuola nel processo di integrazione sociale e il “migliore interesse del minore” viene ritenuto essere quello ad una «successful social integration according to local customs» (punto 100 della motivazione).

La Corte sposta, pertanto, il *focus* sull'interesse del minore all'integrazione, che potrebbe essere leso dalle decisioni dei genitori, anche se motivate dalle loro convinzioni religiose.

È proprio l'esistenza di un variegato mosaico culturale esistente nelle società moderne che spinge la Corte alla ricerca di soluzioni ragionevoli per favorire, non solo la convivenza pacifica, ma anche l'integrazione e la socializzazione.

Consentire a minori di origine straniera di prender parte a lezioni di nuoto miste significa, per il giudice di Strasburgo, favorirne la socializzazione: valore che

soddisfa un interesse pubblico degno di tutela e che giustifica la compressione della libertà religiosa dei ricorrenti.

2.3. Considerazioni sul ruolo della Corte europea

Gli ordinamenti del mondo occidentale si muovono sempre più in contesti globalizzati e il compito della Corte europea sembra essere divenuto sempre più complesso, alla ricerca di soluzioni ragionevoli volte a far coesistere identità culturali distinte.

Dalla lettura delle decisioni della Corte sino ad ora richiamate, emerge una forte duttilità e sensibilità dei giudici di Strasburgo per le peculiari situazioni di ogni Stato contraente⁵⁰.

Tale variabilità conduce, talvolta, a continue oscillazioni della Corte rispetto all'ampiezza del suo controllo e, conseguentemente, alla diversa estensione dei confini del margine di apprezzamento dei singoli Stati a seconda di differenti parametri, tra cui il complessivo contesto educativo di riferimento o l'interpretazione della natura delle attività educative controverse.

Emerge, inoltre, un'individuazione del concetto di laicità degli Stati anch'essa variabile, spesso non prevedibile, in ciò disvelando la natura e la "vocazione" della Corte europea ad essere tipicamente giudice del caso concreto.

Se è vero che gli orientamenti della Corte risultano, in materia, piuttosto oscillanti, è altrettanto vero che alcuni punti fermi possono essere fissati.

La garanzia di un pluralismo educativo è essenziale per la «preservation of the "democratic society" as conceived by the Convention» (par. 50 del caso *Kjeldsen*). A tal proposito, l'istruzione religiosa non può essere distinta da altre discipline, poiché è nel complesso che tutti i programmi devono rispettare le convinzioni – religiose e filosofiche – dei genitori⁵¹.

⁵⁰ Cfr. non solo V. TURCHI, *op. cit.*, in part. p. 63, ma anche A. CARACCIO, A. GIANFREDA, *Libertà di coscienza e diritto di dispensa dall'insegnamento religioso nel sistema scolastico norvegese: il caso Folgerø ed altri c. Norvegia*, in R. MAZZOLA (a cura di), *op. cit.*, pp. 167 ss.

⁵¹ Laddove per "convinzioni" si debba intendere non semplicemente "opinioni" o "idee", bensì visioni della vita aventi un certo grado di forza, importanza, serietà e coerenza: cfr. V. TURCHI, *op. cit.*, p. 66.

Nell'ambito del legittimo margine di apprezzamento – di ciascuno Stato contraente – nella definizione dei programmi scolastici, non è ovviamente inibito fornire conoscenze religiose e filosofiche ai minori, purché ciò avvenga in modo “obiettivo, critico e pluralista”, senza intenti di indottrinamento, ritenuti – dalla Corte, sin dai suoi primi interventi – limiti invalicabili alle competenze dei pubblici poteri, in materia educativa.

In questo difficile equilibrio tra universalità dei diritti proclamati nella Carta e ricchezza delle tradizioni dei singoli popoli europei, sembra emergere, con sempre maggiore attenzione e consapevolezza nelle valutazioni della Corte, un altro punto cruciale: l'interesse superiore del minore. Solo con l'individuazione di idonee modalità di difesa della neutralità della scuola e di esenzione dalla frequenza di insegnamenti fortemente caratterizzati dal punto di vista ideale, i pubblici poteri possono prevenire discriminazioni ideologiche e religiose e tutelare la libertà di scelta dei genitori e dei minori, chiamati in futuro ad essere dei cittadini consapevoli e protagonisti della costruzione civile e politica della convivenza democratica⁵².

Peraltro, dalla lettura di alcune decisioni – si ricordi il recente caso *Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland* del 10 gennaio 2017⁵³ – emerge in modo dirompente la volontà della Corte di considerare la scuola come cruciale luogo di integrazione e socializzazione, capace di rispondere alle istanze di società sempre più multietniche e plurireligiose.

Il migliore interesse all'integrazione e alla socializzazione dei minori stranieri immigrati – se accompagnato da «flexible arrangements» da parte delle autorità statali – viene considerato prevalente rispetto alle convinzioni religiose dei genitori, proprio al fine di favorire il buon esito dei processi di integrazione.

⁵² Su questo punto, cfr. l'ampio studio di M. PARISI, *L'autonomia dell'istruzione tra intervento pubblico ed iniziativa privata. Tendenze ed esiti delle recenti dinamiche legislative e giurisprudenziali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2008, f. 3, in part. p. 831. Si veda anche A. GARDINO, *Democrazia e religione nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in G.B. VARNIER (a cura di), *La coesistenza religiosa: nuova sfida per lo Stato laico*, Soveria Mannelli, 2008, in part. p. 13.

⁵³ Si tratta della già citata Corte eur. dir. uomo, *Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland*, 10 gennaio 2017, in *www.echr.coe.int*.

3. Un breve sguardo oltreoceano: l'esperienza degli Stati Uniti

La lettura di alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo sul rapporto scuola e religione ha consentito di evidenziare come, in Europa, il problema scolastico abbia tradizionalmente rappresentato uno dei punti principali di frizione tra Stato e chiese.

Le soluzioni consolidate in paesi extraeuropei, quali gli Stati Uniti, possono offrire spunti di riflessione importanti per comprendere come le scelte degli ordinamenti rispetto al fenomeno religioso siano inevitabilmente "figlie della storia".

Non è un caso che nell'esperienza statunitense, il dibattito non si incentri sulla possibilità o meno di impartire lezioni di religione nelle scuole pubbliche. Le lezioni di religione non solo non fanno parte dei programmi scolastici, ma non sono nemmeno opzionali: non costituiscono una disciplina e tanto meno una materia curricolare. La "proibizione" è implicita nella configurazione costituzionale dello Stato federale come laico, fondato sul principio della separazione tra Stato e Chiesa, nel rifiuto di una Chiesa di Stato e nella mancanza di una "Chiesa dominante", che "chieda e ottenga privilegi"⁵⁴.

Un modello definito, da un parte della dottrina statunitense, «separation-as-neutrality mode», che trova il suo fondamento nell'*Establishment clause* (nel senso del divieto di istituire una religione ufficiale di stato, una «established church») e nella *Free exercise clause* (cioè nel diritto di professare liberamente la fede religiosa) del *First Amendment*⁵⁵.

⁵⁴ La bibliografia è davvero copiosa. A solo titolo esemplificativo, L. CORSO, *Spirito di religione e spirito di libertà. Alle origini del contrattualismo nordamericano*, Bologna, 2001, in part. p. 226.

⁵⁵ Cfr. R. HIRSCHL, *op. cit.*, p. 424. Sul separatismo statunitense e sulla famosa immagine di Thomas Jefferson del "wall of separation", cfr. ad esempio il lavoro di N. COLAIANNI, *Religioni e ateismi: una complexio oppositorum alla base del neo-separatismo europeo*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, 2001, in part. p. 3, in www.statoechiese.it. Si veda altresì V. BARSOTTI – N. FIORITA, *Separatismo e laicità*, Torino, 2008, in part. p. 5, i quali sottolineano come l'intento dei Framers non fosse poi così chiaro ed univoco e, in ogni caso, essi non poterono prevedere il futuro sviluppo dell'ampio pluralismo religioso che oggi caratterizza gli Stati Uniti. In tema, sulla disomogeneità religiosa delle colonie e la preoccupazione dei Costituenti americani, M. TEDESCHI, *Alle radici del separatismo americano*, in *Diritto ecclesiastico*, 1984, p. 83 ss.

La peculiarità (anche storica) del principio separatista accolto negli Stati Uniti emerge bene dalla lettura di alcune tra le più note sentenze pronunciate della Corte suprema statunitense a difesa dell'*Establishment clause* del *First Amendment*⁵⁷.

I casi più frequenti di applicazione della *clause* sono, oltre a quelli sui finanziamenti all'istruzione privata (che però fuoriescono dall'oggetto della ricerca⁵⁸), quelli sulla preghiera nelle scuole pubbliche. In *Engel v. Vitale* del 1962⁵⁹ e in *Abington School District v. Schempp* del 1963⁶⁰, la Corte suprema degli Stati Uniti dichiarò incostituzionale – in virtù dei principi di *neutrality* e *secularism*⁶¹ – far recitare, per disposizione delle autorità statali, una preghiera all'inizio di ogni giorno scolastico, a prescindere dal carattere “non confessionale” della preghiera e dal fatto che agli alunni fosse permesso di rimanere in silenzio o uscire dall'aula.

Si legge, in *Abington School District v. Schempp* e nella *dissenting opinion* del Justice Potter Stewart che «what our Constitution indispensably protects is the freedom of each of us, be he Jew or Agnostic, Christian or Atheist, Buddhist or Freethinker, to believe or disbelieve, to worship or not worship, to pray or keep

⁵⁷ Si pensi, ad esempio, al famoso caso *Lemon v. Kurtzman*, 403 U.S. 602 (1971), in cui la Corte suprema ritiene che un provvedimento statale viola il Primo emendamento se lo scopo primario della sua attività è promuovere la religione, ovvero se l'effetto principale della sua attività è di favorire o di inibire la religione, oppure se dalla sua attività scaturisce un legame troppo stretto con la religione. Cfr. V. BARSOTTI – N. FIORITA, *Separatismo e laicità*, Torino, 2008, in part. p. 19. Nella bibliografia americana, utile il riferimento a E. SHAKMAN HURD, *Beyond Religious Freedom. The New Global Politics of Religion*, Princeton and Oxford, in part. p. 79 ss., la quale si occupa del caso *Lemon* e delle pronunce successive in nt. 84. Nelle sentenze successive, il *Lemon test* è stato riletto, facendo riferimento anche al concetto di “indottrinamento”: in *Agostini v. Felton* [521 U.S. 203, 218, 232 (1997)], la Corte ritiene che la valutazione di costituzionalità di un provvedimento debba partire dalla domanda se questo persegua un indottrinamento, la cosiddetta *Felton question*. Più di recente, cfr. anche *Zelman v. Simmons-Harris*, 536 U.S. 639 (2002).

⁵⁸ Si rinvia, per alcuni riferimenti, in generale a L. STROPPIANA, *Stati Uniti*, Bologna, 2006, in part. p. 140. Per alcune sentenze della Corte suprema, si ricorda il caso *Board of Education of Kiryas Joel Village School District v. Grumet* del 1994, su cui si veda R. HIRSCHL, *op.cit.*, p. 425. In tema, cfr. anche R. BENIGNI, *La scuola confessionale nei sistemi anglosassoni. Tra incorporazione inglese e separatismo americano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2012, n. 28, in part. p. 17, in www.statoechiese.it.

⁵⁹ *Engel v. Vitale*, 370 U.S. 421 (1962).

⁶⁰ *Abington School District v. Schempp*, 374 U.S. 203 (1963).

⁶¹ Sulle due sentenze, *amplius* si rinvia allo studio monografico di S.D. SMITH, *The Rise and Decline of American Religious Freedom*, Cambridge, London 2014, in part. p. 114. L'Autore fa riferimento al legame che la Corte fa, in *Schempp*, tra il concetto di “*neutrality*” e di “*public secular education*”.

silent, according to his own conscience, uncoerced and unrestrained by government»⁶².

Più di recente, in un caso relativo alla possibilità di recitare preghiere nelle cerimonie di diploma (*Lee v. Weisman* del 1992⁶³), la Corte ritenne che non si ha violazione del principio enunciato nel Primo emendamento, sino a quando gli individui non siano costretti a partecipare a pratiche religiose contro il loro volere. Nella fattispecie, la Corte dichiarava comunque l'incostituzionalità della prassi della preghiera guidata da un ministro di culto durante la cerimonia pubblica di laurea, ritenendo che, riscontrandosi una notevole pressione sugli studenti perché questi partecipassero alla cerimonia e non si allontanassero durante la preghiera, tale prassi risultava implicitamente coercitiva.

Un ulteriore ambito di intervento della Corte suprema è stato relativo alla modulazione dei programmi scolastici sulla base di principi religiosi e, in particolare, i limiti posti all'insegnamento della teoria evoluzionista. In *Epperson v. Arkansas* del 1968⁶⁴, la Corte dichiarò incostituzionale una legge che impediva ai docenti delle scuole pubbliche dell'Arkansas di insegnare teorie secondo le quali l'uomo discende da altre specie animali, poiché – nell'opinione della Corte – la *Establishment Clause* non ammette che uno Stato possa conformare l'insegnamento ai principi o ai divieti di alcun dogma: «Government in our democracy, state and national, must be neutral in matters of religious theory, doctrine, and practice [...]. [T]he State may not adopt programs or practices in its public schools or colleges which "aid or oppose" any religion. This prohibition is absolute»⁶⁵. Ancora, in *Edward v. Aguillard* del 1987, i giudici dichiararono incostituzionale una legge della Louisiana che proibiva l'insegnamento della teoria evoluzionistica nelle scuole pubbliche se non affiancata dall'insegnamento del creazionismo⁶⁶.

⁶² In S.V. MONSMA – S.W. CARLSON-THIES (eds.), *Free to Serve. Protecting the Religious Freedom of Faith-Based Organizations*, Brazos Press, Gran Rapids 2015, in part. pp. 1 ss., si richiama la sentenza e, in particolare, la *dissenting opinion* del Justice Stewart: 374 U.S. 203 (1963), at 319-20.

⁶³ 505 U.S. 577 (1992).

⁶⁴ 393 U.S. 97 (1968).

⁶⁵ 393 U.S. 103, 106, cit.

⁶⁶ 482 U.S. 578 (1987).

La scuola si configura, pertanto, negli Stati Uniti, «come il luogo in cui gli scricchiolii del *wall of separation*, ben riconoscibili in molti settori dell'ordinamento statunitense, vengono prontamente seguiti da lavori di puntellamento del principio separatista, a dimostrazione della consapevolezza della particolare delicatezza del campo dell'istruzione»⁶⁷, come si è sottolineato, peraltro, in principio a questo studio.

Tuttavia, se è vero che si è ben consci, negli Stati Uniti, come in Europa, della particolare sensibilità del settore, l'approccio verso il fenomeno religioso e le soluzioni offerte divergono radicalmente.

Qualche anno orsono, riguardo una questione emotivamente coinvolgente quale il progetto di costruire una moschea nelle vicinanze di *Ground Zero*, l'allora Presidente degli Stati Uniti Obama ribadì la forza e l'efficacia del principio trasfuso nell'*Establishment clause*: «our patchwork heritage is a strenght, non a weakness. We are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus – and non-believers [...]. Indeed, over the course of our history, religion has flourished within our borders precisely because Americans have had the rights to worship as they choose – including the right to believe in no religion at all»⁶⁸.

Un "patchwork", dunque, che ha favorito la fioritura e non il rinsecchimento dello spirito religioso. Forse un modello a cui poter guardare per tentare di rispondere a quella crisi esterna, che caratterizza l'Europa di questi ultimi anni, «determinata da quel mischiarsi delle pagine della storia, delle popolazioni, delle religioni e delle culture, che è in pieno svolgimento [...], segnerà le generazioni future [ed] inciderà più d'ogni altro evento sull'evoluzione delle nostre società»⁶⁹.

Tralasciando volutamente il problema delle pratiche e dei simboli religiosi all'interno della scuola pubblica⁷⁰, che avrebbe allargato a dismisura il campo

⁶⁷ Così si esprime N. FIORITA, *op. cit.*, in part. p. 50.

⁶⁸ Riprende e commenta il discorso dell'allora Presidente Obama, N. COLAIANNI, *op.cit.*, p. 15.

⁶⁹ Così C. CARDIA, *La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani*, cit., in part. p. 10.

⁷⁰ Oltre alle note problematiche legate ai simboli religiosi esposti negli spazi pubblici istituzionali (sarebbe davvero arduo il riferimento, anche solo in via esemplificativa, alla dottrina – non solo italiana – che è intervenuta in materia, aumentata in modo copioso a partire dal caso *Lautsi c. Italia*, deciso in ultima battuta dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo il 18 marzo 2011), si pensi al dibattito legato alle cerimonie, alle benedizioni e

d'indagine, l'analisi di alcune delle sentenze più rilevanti pronunciate dalla Corte di Strasburgo - dagli anni Settanta ad oggi - sulla possibilità o meno di impartire lezioni di religione (o di insegnamenti eticamente sensibili) nelle scuole pubbliche, ha mostrato come le soluzioni offerte dagli ordinamenti presentino, al proprio interno, differenziazioni importanti.

Per restringere l'indagine all'Europa e in via del tutto superficiale ed approssimativa, si va da ordinamenti con un'istruzione religiosa di tipo confessionale, ossia organizzata e controllata dalla comunità religiosa, incaricata di approvare *curricula* e materiali didattici (si pensi alla Grecia o alla Polonia), ad ordinamenti con un'istruzione religiosa non confessionale, ovvero controllata ed organizzata dallo Stato, che si occupa della definizione dei programmi, anche se consultando le comunità religiose (si pensi al richiamato caso norvegese o, ancora, alla Danimarca e Finlandia)⁷¹.

Questi modelli ben evidenziano come il difficile rapporto con le chiese e le guerre di religione che hanno scosso l'Europa nel XVI secolo rappresentano, ancora oggi, una pesante eredità della storia del continente europeo⁷².

La lettura di alcune delle sentenze della Corte europea ha mostrato come i

alle visite pastorali all'interno della scuola pubblica. In Italia, una sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 27 marzo 2017, n. 1388) ha aperto il dibattito sulle benedizioni pasquali: cfr. ad esempio P. CAVANA, *Libertà religiosa e scuola pubblica. La piccola querelle delle benedizioni pasquali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2017, n. 22, in www.statoeuropea.it. Per uno studio di ampi respiro, si fa riferimento a J. TEMPERMAN, *State Neutrality in Public School Education: An Analysis of the Interplay Between the Neutrality Principle, the Right to Adequate Education, Children's Right to Freedom of Religion or Belief, Parental Liberties and the Position of Teachers*, in *Human Rights Quarterly*, 2010, 32, 865.

⁷¹ In questo quadro, costituisce un'eccezione l'esperienza francese, che non conosce alcun tipo di istruzione religiosa nelle scuole: per maggiori apprendimenti, si rinvia all'ampio studio di N. FIORITA, *op. cit.*, in part. pp. 38 ss. Il modello francese è stato definito «assertive secularism»: cfr. R. HIRSCHL, *Comparative Constitutional Law and Religion*, in T. GINSBURG – R. DIXON (eds.), *Comparative Constitutional Law*, Cheltenham 2011, in part. p. 423: «this model establishes a form of assertive, even militant, secularism that goes beyond neutrality towards religion or a declared a-religiosity, to advance an explicitly secular civic religion that resents manifestations of religion in public life and views secularism as a core element of the modern nation and its members' collective identity».

⁷² Cfr. su questo punto, lo studio di C. CARDIA, *La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2016, n. 22, in part. p. 3, in www.statoeuropea.it: «Rispetto all'età della violenza, Westfalia è una porta che si apre sul futuro, ma reca con sé i veleni del passato».

giudici di Strasburgo abbiano tentato e tentino tuttora di “calarsi nella storia”, con la necessaria flessibilità e duttilità, ricostruendo i confini del margine di apprezzamento statale a seconda di differenti parametri, tra cui il complessivo contesto educativo di riferimento o l’interpretazione della natura delle attività educative controverse⁷³.

A questo si aggiunge un’individuazione – da parte della Corte europea – dello stesso concetto di laicità degli Stati anch’essa variabile e una nozione di neutralità «capable of accomodating the diversity of the constitutional orders and cultural traditions of European States»⁷⁴. Peraltro, è il cammino verso la laicità a non essere stato lineare e ad aver seguito strade diverse. Da un lato, la strada illuminista ed europea, dall’altro lato, la strada «più ampia, tracciata dalla cultura anglosassone, e di matrice americana [...] in cui la religione è libera insieme a tante altre cose, anima la società, sostiene l’uomo»⁷⁵.

L’imprevista pressione migratoria che ha interessato l’Europa negli ultimi anni ha messo in luce come le sfide da affrontare siano ancora molte ed è la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, nel recente caso *Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland* del 10 gennaio 2017, a riconoscerlo⁷⁶.

La scuola, nel suo essere luogo di “costruzione di una società”, «luogo dove si entra per formarsi, attraverso la conoscenza, il confronto, il coltivare lo spirito critico»⁷⁷, assume un ruolo cruciale. Non solo occasione ove “creare” una base

⁷³ Si ricordi il noto caso della Corte europea *Otto Preminger-Institut v. Austria*, 23 agosto 1994, in cui i giudici di Strasburgo (par. 50) riconoscono che «it is not possible to discern throughout Europe a uniform conception of the significance of religion in society».

⁷⁴ Recentemente, A. OLLINO, *Modes of neutrality in the ECtHR jurisprudence related to religious matters: some critical remarks*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2018, n. 31, in www.statoechiese.it, in part. p. 3.

⁷⁵ Cfr. ancora C. CARDIA, *La libertà religiosa tra ascesa e crisi dei diritti umani*, cit., p. 4.

⁷⁶ Si tratta della già citata Corte eur. dir. uomo, *Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland*, 10 gennaio 2017, in www.echr.coe.int. In dottrina, si è affermato che «le regole giuridiche vanno innanzitutto rilette, ed eventualmente riscritte, tenendo conto della prorompente realtà multiculturale, secondo cifre interpretative sempre aggiornate ma soprattutto laiche, dove laicità sta per senso di positiva apertura, conoscenza, riconoscimento e accoglienza dell’altro, dove laicità significa appunto com-prendere»: C.M. PETTINATO, *La libertà dell’educazione religiosa davanti ai giudici canadesi (prendendo spunto dalla sentenza Loyola High School vs. Québec)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2017, n. 22, in part. p. 36, in www.statoechiese.it.

⁷⁷ Così S. RODOTÀ, *Perché laico*, Bari, 2009.

morale su cui ciascun giovane possa edificare la propria personalità, ma anche luogo di integrazione e socializzazione, momento di consapevolezza per i giovani, che apprendono così le diversità e le sfumature del tessuto sociale.

I giudici europei tentano, con non poche difficoltà, di farsi interpreti del mutato contesto socio-culturale, mostrando una spiccata sensibilità per le peculiari situazioni di ciascun Paese aderente, in ciò manifestando quel principio di sussidiarietà che deve presiedere alla costruzione dell'edificio europeo, oggi fortemente messa alla prova⁷⁸.

⁷⁸ Sulle nuove sfide offerte dal multiculturalismo e dalla globalizzazione, cfr. di recente M. PARISI, *Multiculturalism, multireligiosity and relations between the State and religious organizations*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2018, n. 32, in www.statoechiese.it. In dottrina si è parlato di Stato «nell'emergenza della multiculturalità e multi religiosità di comunità e gruppi, rivendicanti identità culturali spirituali e religiose proprie», che si trova a dover ripensare il significato nuovo del giacobino principio di "fratellanza" che emerge dall'esigenza di garantire e tutelare i diritti collettivi di autonomia e d'identità: si veda M.G. BELGIORNO DE STEFANO, *op. cit.*, p. 1.